



Unione Montana dei Comuni del Monviso
COMUNE DI GAMBASCA

Via Roma n. 6 - 12030 Gambasca (CN)
Tel. 0175 265121 - Fax 0175.265956
Email: gambasca@unionemonviso.it
Pec: comune.gambasca@pec.it
C. F. 85002170042 - P. IVA 00564610046



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

**LINEE GUIDA PER ALLOGGIAMENTO TEMPORANEO
DEI LAVORATORI STAGIONALI IN AGRICOLTURA**

ALLEGATO N.1

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 MAG 2020 n. 10
pubblicata all'albo pretorio digitale comunale in data 10 5 GIU 2020

AL

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 25/07/2018, n. 22

PREMESSA

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

ASPETTI IGIENICO SANITARI

- Adeguamento **PERMANENTE e NON**, di strutture **ESISTENTI NON RESIDENZIALI**, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie

1. REQUISITI GENERALI

- 1.1 ubicazione
- 1.2 riscaldamento
- 1.3 sicurezza degli impianti
- 1.4 misure di prevenzione incendi
- 1.5 approvvigionamento idrico
- 1.6 smaltimento reflui

2. REQUISITI DEGLI AMBIENTI

- 2.1 camere
- 2.2 servizi igienico assistenziali
- 2.3 locali per preparazione e per la consumazione dei pasti (cucina/mensa)
 - A) zona o locale per la preparazione dei pasti
 - B) zona o locale per la consumazione dei pasti

- Installazione di **STRUTTURE PREFABBRICATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 180 GIORNI all'anno** nei limiti di 200 metri quadrati di superficie

1. REQUISITI GENERALI

- 1.1 ubicazione
- 1.2 isolamento dall'umidità e microclima
- 1.3 riscaldamento
- 1.4 sicurezza degli impianti
- 1.5 misure di prevenzione incendi
- 1.6 approvvigionamento idrico
- 1.7 smaltimento reflui

2. REQUISITI DEGLI AMBIENTI

- 2.1 camere
- 2.2 servizi igienico assistenziali

ASPETTI EDILIZI

- **Adeguamento PERMANENTE per sistemazione temporanea di salariati in LOCALI GIA' LEGITTIMAMENTE DESTINATI A RESIDENZA AGRICOLA**
 - 1.1 adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati di locali già legittimamente destinati a residenza agricola, dismessi dall'uso non necessitanti di interventi edilizi
 - 1.1.1 caratteristiche
 - 1.1.1.1 adempimenti amministrativi
- **Adeguamento PERMANENTE E NON di strutture ESISTENTI NON RESIDENZIALI per sistemazione temporanea di salariati**
 - 1.1 adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati in locali legittimamente realizzati non necessitati di interventi edili superiori alla manutenzione ordinaria ma non destinati alla residenza con volume inferiore a 700 mc.
 - 1.1.1 caratteristiche
 - 1.1.1.1 adempimenti amministrativi
 - 1.2 adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati in locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, necessitanti di interventi edilizi non strutturali superiori alla manutenzione ordinaria, inferiore alla ristrutturazione
 - 1.2.1 caratteristiche
 - 1.2.1.1 adempimenti amministrativi
 - 1.3 adeguamenti non permanenti di locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, già dotati di servizi igienici conformi a norma, non necessitanti di interventi edilizi con volume inferiore a 700 mc.
 - 1.3.1 caratteristiche
 - 1.3.1.1 adempimenti amministrativi
 - 1.4 adeguamenti non permanenti di locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, già dotati di servizi igienici conformi a norma, necessitanti di interventi edilizi non strutturali, superiori alla manutenzione ordinaria, inferiori alla ristrutturazione
 - 1.4.1 caratteristiche
 - 1.4.1.1 adempimenti amministrativi
- **Installazione di STRUTTURE PREFABBRICATE per un periodo NON SUPERIORE A 180 GIORNI ALL'ANNO**
 - 1.1 installazione di strutture già dotate di certificati di collaudo che verificano gli aspetti igienico sanitari per installazione di strutture prefabbricate
 - 1.1.1 caratteristiche
 - 1.1.1.1 adempimenti amministrativi

PREMESSA

Questo documento, in attuazione dei disposti della Legge regionale 13 giugno 2016, n. 12, *“Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*, intende fornire i principali criteri di riferimento igienico-sanitari ed edilizi, alle aziende agricole attive, che si accingono ad eseguire interventi finalizzati alla **sistemazione temporanea** di salariati agricoli stagionali:

- 1) attraverso l'adeguamento fino a 200 metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali
- 2) attraverso l'installazione di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno nei limiti di 200 metri quadrati di superficie, qualora non siano sufficienti le strutture di cui al punto 1)

I predetti adeguamenti di strutture esistenti, vengono suddivisi in due categorie:

- 1) alloggi permanenti per **sistemazione temporanea** di salariati stagionali
- 2) alloggi non permanenti per **sistemazione temporanea** di salariati stagionali.

Ai criteri riportati nelle presenti “Linee Guida”, farà generalmente riferimento lo Sportello Unico per l'Edilizia nella valutazione dei procedimenti edilizi.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti legislativi in materia sono:

– Relativamente agli aspetti igienico-sanitari:

- il D.Lgs. 09-04-2008 n° 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare l'Allegato IV (*Requisiti dei luoghi di lavoro*) che si riporta in estratto per le parti di interesse:
 - 1.14. Dormitori:
 - 1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.
 - 1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.
 - 1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.
 - 1.14.3. Per i lavoratori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati, superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al punto 1.14.2.1 vale la norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.

1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale

▪ 6. DISPOSIZIONE RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

6.2 Dormitori temporanei

6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4.1, 1.14.4.2, 1.14.4.2.1, 1.14.4.2.2, 1.14.4.2.3, 1.14.4.2.4, 1.14.4.2.5, 1.14.4.2.6, 1.14.4.3, 1.14.4.4, 1.14.4.5, 1.14.4.6 del presente allegato.

6.2.2. L'organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6, quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.

- La Deliberazione della Giunta Regionale 01 agosto 2003, n. 20-10187 che si riporta:

Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio.

La Giunta regionale delibera:

1. Le altezze minime interne previste dall'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975, come modificato dal D.M. 9 giugno 1999, possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per edifici di vecchia costruzione sottoposti a interventi, comunque denominati, qualificati e disciplinati, destinati a recuperarli all'uso, abitativo o diverso, a condizione che detti interventi siano, per gli altri aspetti, conformi alle normative e agli strumenti urbanistici vigenti in relazione all'uso cui saranno destinati, nonché alle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 e 29 aprile 2003, n. 9, nel caso in cui si versi in ipotesi di applicazione di esse.

2. La deroga di cui al comma 1 è applicabile quando l'edificio abbia caratteristiche tipologiche, o strutturali o estetiche specifiche del luogo e meritevoli di conservazione, e purché il progetto contenga una relazione che preveda la realizzazione o attesti l'esistenza di condizioni idonee a garantire comunque, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'unità immobiliare e dei vani utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

3. Ai fini della deroga di cui al comma 1, le unità immobiliari destinate all'uso commerciale, oltre che ai requisiti esposti nei precedenti commi, debbono essere conformi alle vigenti norme di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'igiene.

4. Con riferimento ai casi di alloggi monostanza, di cui all'articolo 3 D.M. 5 luglio 1975 si applica la deroga di cui al punto 1 del presente provvedimento, ferme comunque restando le misure minime di superficie previste in detto articolo e la necessaria idoneità igienico-sanitaria dei locali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

– Relativamente agli aspetti edilizi:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare l'art. 3 che si riporta in estratto per la parte di interesse:

- art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi

- e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

.....

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

ASPETTI IGIENICO SANITARI

ADEGUAMENTO PERMANENTE E NON, DI STRUTTURE ESISTENTI NON RESIDENZIALI, PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI SALARIATI, FINO A 200 METRI QUADRATI DI SUPERFICIE

1. REQUISITI GENERALI

(ubicazione, riscaldamento, sicurezza degli impianti, misura di prevenzione incendi, approvvigionamento idrico, smaltimento reflui)

1.1 ubicazione

- non necessario il rispetto delle distanze di PRGC per abitazioni da ricoveri animali, sufficiente:
 - assenza di comunicazione con stalle e altri ricoveri per animali in genere; se in unico corpo di fabbrica, distanza non inferiore ai m. 3 in linea orizzontale sulla stessa facciata, tra aperture dell'alloggiamento temporaneo e quelle del ricovero animali; divieto di localizzazione sovrastante a ricoveri per animali in genere.

1.2 riscaldamento

- necessario, assicurando una temperatura interna compresa tra 18-20 °C, solo se i locali vengono utilizzati nella stagione fredda da identificarsi nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile concordemente con i limiti di esercizio degli impianti termici nella provincia.

1.3 sicurezza degli impianti

- impianto elettrico ed impianti termici per il riscaldamento, la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda progettati e realizzati a regola d'arte con relativa certificazione da parte degli installatori.

1.4 misure di prevenzione incendi

- qualora siano presenti più di 25 posti letto il progetto è soggetto agli adempimenti previsti dal D.P.R. 01/08/2011 n° 151, secondo la categoria di appartenenza, "A" – "B" – "C".

1.5 approvvigionamento idrico

- con acqua potabile in quantità sufficiente per uso alimentare ed igienico; se l'approvvigionamento avviene tramite pozzo verificare la potabilità dell'acqua con campionamento ed analisi prima dell'utilizzo stagionale.

1.6 smaltimento reflui

- mediante modalità tali da evitare l'inquinamento del suolo, delle falde freatiche e delle acque superficiali nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. REQUISITI DEGLI AMBIENTI

(camere, servizi igienico assistenziali, locali per la preparazione e la consumazione dei pasti)

2.1 camere

- separate per sesso, pareti tinteggiate;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- altezza non inferiore a 2.7 metri, fatto salvo il caso di locali in edifici di vecchia costruzione qualora il progetto sia supportato da relazione attestante la sussistenza di idonee condizioni igienico sanitarie e comunque non inferiori a mt. 2,55 (rif. D.G.R. 01-08-2003 n. 20-10187);
- superficie del pavimento sufficientemente ampia per una dislocazione degli arredi e dei passaggi funzionale ad igiene e sicurezza, non inferiore a 3.5 metri quadrati per persona, rispettando in ogni caso la superficie minima per i locali abitabili (mq. 9);
- superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento. Per i locali preesistenti è tollerato il rapporto 1/15 e 1/10, seconda che si tratti di soffitte abitabili o di altri vani abitativi;
- arredate perlomeno con letti ed armadietti personali o mobilio equivalente per il vestiario.

2.2 servizi igienico-assistenziali

- locali WC, doccia e, se non altrimenti presenti in ambito aziendale, spogliatoi; prevedere inoltre nei servizi od in altri locali una zona di agevole utilizzo per il lavaggio degli indumenti con lavatrice (zona o locale lavanderia);
- distinti per sesso;
- almeno 1 WC ogni 8 persone;
- almeno 1 doccia ogni 8 persone;
- nei lavabi (realizzabili anche "in linea") almeno 1 presa d'acqua ogni 5 persone;
- acqua calda e fredda;
- altezza non inferiore a 2.4 metri;
- illuminazione ed aerazione di norma naturali (minimo 0,5 mq) in alternativa ventilazione artificiale con ricambio orario di almeno 6 volumi/ora;
- in adiacenza ai locali camera o a distanza non superiore a mt. 10.

2.3 locali per la preparazione e per la consumazione dei pasti (cucina/mensa)

é necessario distinguere tra realtà soggette o meno ad autorizzazione sanitaria ex art. 231 del R.D. 24.7.1934, n. 1265 (T.U. delle Leggi Sanitarie). Se l'azienda provvede alla preparazione e/o alla semplice somministrazione dei pasti, tale attività va autorizzata ed i locali e le attrezzature devono rispondere a particolari requisiti (vanno, per esempio, previsti i seguenti locali collegati funzionalmente tra loro: cucina, deposito/dispensa, spogliatoio, WC, mensa). L'autorizzazione non é invece necessaria quando i lavoratori si curano personalmente del proprio pasto o quando l'azienda si limita alla semplice distribuzione di pasti "monoporzione", cioè giunti in contenitori personali chiusi da laboratorio autorizzato, trasportati e conservati in regime refrigerato. In questi casi la preparazione e la consumazione dei pasti possono avvenire in un unico locale o in due locali distinti.

A) zona o locale per la preparazione dei pasti

- parete/i ove si trovano le attrezzature in materiale impermeabile e facilmente lavabile sino ad una altezza di almeno 2 metri, le altre pareti almeno tinteggiate;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- superficie del pavimento sufficientemente ampia in relazione ad arredi/attrezzature;
- altezza non inferiore a 2.7 metri fatto salvo il caso di locali in edifici di vecchia costruzione qualora il progetto sia supportato da relazione attestante la sussistenza di idonee condizioni igienico sanitarie e comunque non inferiori a mt. 2,55 (rif. DGR 01-08-2003 n. 20-10187);
- superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento, per i locali preesistenti è tollerato il rapporto 1/15 e 1/10 seconda che si tratti di soffitte abitabili o di altri vani abitativi;
- arredata perlomeno con frigorifero/i, piano/i di lavoro lavabile/i, lavello/i con scolapiatti, fornelli/piani di cottura (in relazione al numero dei lavoratori che ne usufruiscono); prevedere inoltre cappa aspirante sopra i fuochi di cottura con scarico all'esterno e griglia/foro a parete per l'aerazione.

B) zona o locale per la consumazione dei pasti

- pareti tinteggiate;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- superficie del pavimento non inferiore a 1,5 metri quadrati per persona;
- altezza non inferiore a 2.7 metri fatto salvo il caso di locali in edifici di vecchia costruzione qualora il progetto sia supportato da relazione attestante la sussistenza di idonee condizioni igienico sanitarie e comunque non inferiori a mt. 2,55 (rif. DGR 01-08-2003 n. 20-10187);
- superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento per i locali preesistenti è tollerato il rapporto 1/15 e 1/10 seconda che si tratti di soffitte abitabili o di altri vani abitativi;
- arredata perlomeno con tavoli e sedie; nella stessa zona/locale o in quella per la preparazione di pasti prevedere anche armadi chiusi per utensili e stoviglie.

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 180 GIORNI ALL'ANNO NEI LIMITI DI 200 METRI QUADRATI DI SUPERFICIE

1. REQUISITI GENERALI

(ubicazione, isolamento dall'umidità e microclima, riscaldamento, sicurezza degli impianti, misura di prevenzione incendi, approvvigionamento idrico, smaltimento reflui)

1.1 ubicazione

- su terreno sistemato in modo tale da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza;
- lontano da fonti di insalubrità (es. concimaie);
- non necessario il rispetto delle distanze di PRGC per abitazioni da ricoveri animali, sufficiente:
 - assenza di comunicazione con stalle e altri ricoveri per animali in genere; distanza non inferiore ai m. 3 tra aperture della struttura prefabbricata e quelle del ricovero animali; divieto di localizzazione sovrastante a ricoveri per animali in genere.

1.2 isolamento dall'umidità e microclima

- pavimento isolato dal terreno mediante vespaio aerato od altra idonea soluzione;
- pareti perimetrali esterne e copertura in materiali atti ad assicurare, per quanto possibile, temperature interne confortevoli anche in presenza di condizioni climatiche estive disagiate (temperature elevate); è comunque in genere opportuno collocare i prefabbricati in zone esterne ombreggiate/rese ombreggiate e va sempre valutata la necessità di prevedere idonei impianti di climatizzazione.

1.3 riscaldamento 1.4 sicurezza degli impianti 1.5 misure di prevenzione incendi 1.6 approvvigionamento idrico 1.7 smaltimento reflui:

- fare riferimento a quanto indicato per “l'adeguamento permanente e non, di strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie”; in merito alle misure di prevenzione incendi raggiungere il valore R 30.

2. REQUISITI DEGLI AMBIENTI

(camere, servizi igienico assistenziali, locali per la preparazione e la consumazione dei pasti)

per spogliatoi, servizi igienici, zona o locale lavanderia, cucina e mensa, essendo in genere ubicati in stabili adiacenti ai prefabbricati, fare riferimento a quanto indicato per "l'adeguamento permanente e non, di strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie"

2.1 camere

- separate per sesso;
- pareti rifinite in modo da permettere una facile pulizia;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- altezza raccomandata 2.7 metri; superficie del pavimento sufficientemente ampia per una dislocazione degli arredi e dei passaggi funzionale ad igiene e sicurezza, non inferiore a 3.5 metri quadrati per persona;
- per una sufficiente ventilazione naturale volume o cubatura dei locali pari ad almeno 12 metri cubi per persona e superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;
- per una adeguata illuminazione naturale superficie vetrata di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;
- arredate perlomeno con letti ed armadietti personali o mobilio equivalente per il vestiario.

2.2 servizi igienico- assistenziali

per spogliatoi, servizi igienici, zona o locale lavanderia, cucina e mensa, essendo in genere ubicati in stabili adiacenti ai prefabbricati, fare riferimento a quanto indicato per "l'adeguamento permanente e non, di strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie" oltre alle seguenti specifiche:

locali WC e doccia

- distinti per sesso;
- separati tra loro con vano antiWC/antidoccia dotato di lavabo/i;
- almeno 1 WC ogni 8 persone;
- almeno 1 doccia ogni 8 persone;
- almeno 1 presa d'acqua ogni 5 persone;
- acqua calda e fredda;
- altezza raccomandata non inferiore a 2.4 metri;
- illuminazione ed aerazione naturali.

ASPETTI EDILIZI

I seguenti Criteri procedurali edilizi per la realizzazione delle strutture alloggiative per lavoratori stagionali si differenziano tra “*adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali per sistemazione temporanea di salariati*” e “*installazione di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno*”. Il carattere della strumentalità previsto dalla L.R. 12/2016, fa venire meno l'obbligo degli adempimenti previsti dall'articolo 25 della L.R.U. 56/1977 relativi al vincolo di trasferimento di cubatura di cui al comma 7 del medesimo articolo.

ADEGUAMENTO PERMANENTE PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI SALARIATI IN LOCALI GIA' LEGITTIMAMENTE DESTINATI A RESIDENZA AGRICOLA

1.1. adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati di locali già legittimamente destinati a residenza agricola, dismessi dall'uso non necessitanti di interventi edilizi:

1.1.1. allestimento nel rispetto dei requisiti “igienico sanitari” per “adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie”,

1.1.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.1.1.1.1. comunicazione facoltativa di inizio lavori CIL (art. 6 c. 1 D.P.R. 380/2001),

1.1.1.1.2. deposito a consuntivo lavori di dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/2008.

ADEGUAMENTO PERMANENTE E NON DI STRUTTURE ESISTENTI NON RESIDENZIALI PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI SALARIATI

casistiche:

1.1. adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati in locali legittimamente realizzati non necessitanti di interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria ma non destinati a residenza con volume inferiore a 700 mc:

1.1.1. allestimento nel rispetto dei requisiti “igienico sanitari” per “adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie”,

1.1.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.1.1.1.1. comunicazione di mutamento della destinazione d'uso ex art. 48 della L.R. 56/1977, corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12);
- titolo di proprietà (secondo modello scaricabile dal sito internet comunale);
- dichiarazione del periodo di utilizzo annuale, con allegato elaborato progettuale riportante destinazione d'uso relativa al periodo di non utilizzo che dovrà essere conforme a quella precedente all'approntamento;

1.1.1.1.2. deposito a consuntivo lavori:

1.1.1.1.2.1. dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/2008

1.1.1.1.2.2. aggiornamento catastale.

1.2. adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati in locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, necessitanti di interventi edilizi non strutturali superiori alla manutenzione ordinaria, inferiori alla ristrutturazione:

1.2.1. adeguamento nel rispetto dei requisiti "igienico sanitari" per "adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie",

1.2.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.2.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale, dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato, incluso schema dello scarico qualora previsti nuovi servizi igienici;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12);
- titolo di proprietà legittimante la realizzazione (secondo modello scaricabile dal sito internet comunale);
- dichiarazione del periodo di utilizzo annuale,

1.2.1.1.2. deposito a consuntivo lavori:

1.2.1.1.2.1. richiesta o attestazione di agibilità

1.3. adeguamenti non permanenti di locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, già dotati di servizi igienici conformi a norma, non necessitanti di interventi edilizi con volume inferiore a 700 mc:

1.3.1. allestimento nel rispetto dei requisiti "igienico sanitari" per "adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie",

1.3.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.3.1.1.1. comunicazione art. 48 L.R. 56/1977 e s.m.i., corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12);

- titolo di proprietà (secondo modello scaricabile dal sito internet comunale);
- dichiarazione del periodo di utilizzo annuale, con allegato elaborato progettuale riportante destinazione d'uso relativa al periodo di non utilizzo che dovrà essere conforme a quella precedente all'approntamento;

Allorquando la struttura alloggiativa, nel suo complesso non subisca mutamenti, (in termini dimensionali e di distribuzione) rispetto alla Comunicazione art. 48 L.R. 56/1977 depositata, il titolare dell'azienda agricola ha titolo all'allestimento dell'alloggio temporaneo per ulteriori due anni solari consecutivi alla prima installazione. Nella sola ipotesi di variazione del periodo di permanenza dovrà essere depositata prima della successiva installazione o comunque prima della variazione temporale dichiarazione del relativo periodo.

- 1.4. adeguamenti non permanenti di locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, già dotati di servizi igienici conformi a norma, necessitanti di interventi edilizi non strutturali, superiori alla manutenzione ordinaria, inferiori alla ristrutturazione:

- 1.4.1. adeguamento nel rispetto dei requisiti "igienico sanitari" per "adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie",

1.4.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.4.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12);
- titolo di proprietà legittimante la realizzazione (secondo modello scaricabile dal sito internet comunale);
- dichiarazione del periodo di utilizzo annuale, con allegato elaborato progettuale riportante destinazione d'uso relativa al periodo di non utilizzo che dovrà essere conforme a quella precedente all'approntamento;

Allorquando la struttura alloggiativa, nel suo complesso non subisca mutamenti, (in termini dimensionali e di distribuzione) rispetto alla CILA depositata, il titolare dell'azienda agricola ha titolo all'allestimento dell'alloggio temporaneo per ulteriori due anni solari consecutivi alla prima installazione. Nella sola ipotesi di variazione del periodo di permanenza dovrà essere depositata prima della successiva installazione o comunque prima della variazione temporale dichiarazione del relativo periodo.

1.4.1.1.2. deposito a consuntivo di ogni allestimento:

- 1.4.1.1.2.1. dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/2008.

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 180 GIORNI ALL'ANNO

Installazione di strutture già dotate di certificati di collaudo che verificano gli aspetti "igienico sanitari" per "installazione di strutture prefabbricate"

1.1.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.1.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500, costituito da grafici in scala adeguata, nel quale, dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area/fabbricato interessati, nonché dimostrato il rispetto delle distanze dai confini e del sistema di scarico dei reflui domestici;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo destinato alla struttura alloggiativa, e dell'intero corpo aziendale;
- titolo di proprietà legittimante la realizzazione (secondo modello scaricabile dal sito internet comunale);
- dichiarazione del periodo di permanenza della struttura alloggiativa prefabbricata con allegato elaborato progettuale individuante il sito di stoccaggio nel periodo di non utilizzo;

Allorquando la struttura alloggiativa prefabbricata, nel suo complesso non subisca mutamenti, di forma, dimensione e collocazione spaziale, rispetto alla CILA depositata, il titolare dell'azienda agricola ha titolo all'installazione per ulteriori due anni solari consecutivi alla prima installazione. Nella sola ipotesi di variazione del periodo di permanenza dovrà essere depositata prima della successiva installazione dichiarazione del relativo periodo.

1.1.1.1.2. deposito a consuntivo di ogni allestimento:

1.1.1.1.2.1. dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/2008